



COMUNE di TADASUNI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 08/08/2018

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs. n. 50/2016. Il Regolamento si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche durante le fasi di programmazione, esecuzione e collaudo di un'opera o lavoro pubblico, di servizi e di forniture.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;
- servizi e forniture (investimenti), con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 Euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto.

Art. 3 - Determinazione del fondo

Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo dei lavori, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara e dovrà essere indicato nel quadro economico dell'opera pubblica, servizio o fornitura.

L'ottanta per cento (80%) delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'art. 5.

Il restante venti per cento (20%) delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento (2%) è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara:

1) Lavori/Opere

1.A) progetti di opere o lavori con importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,00%;

1.B) progetti di opere o lavori con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 2.000.001,00: percentuale del 1,40%;

1.C) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.001,00: percentuale del 1,80%;

1.D) progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.

2) Servizi/Forniture

2.A) importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 221.000,00: percentuale dell'1,00%;

2.B) importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 221.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 40.001,00: percentuale del 1,40%;

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione dell'appalto, l'importo contrattuale fosse ribassato rispetto all'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 113 c. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 526 della L. n. 205/2017, gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 4 - Beneficiari

Il fondo incentivi, disciplinato dal presente regolamento, è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione, formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

1. Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

2. Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.

Sono il Responsabile ed il dipendente dell'Area che bandisce la gara, cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

3. Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. n. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

4. Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

5. Direttore dei lavori.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

6. Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

7. Collaudatore tecnico/amministrativo.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

8. Collaudatore statico.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Ripartizione del fondo

Il fondo incentivi, disciplinato dal presente regolamento, è ripartito secondo le percentuali di seguito specificate:

1) Lavori/Opere

Prestazione	%
A) Attività tecnico-amministrative nella fase di programmazione della spesa	5
B) Attività tecnico-amministrative nella fase di progettazione	10
C) Verifica progetto e validazione	5
D) Attività tecnico-amministrative nella fase di affidamento dei lavori	20
E) Attività tecnico-amministrative nella fase di esecuzione dei lavori	25
F) Direzione dei lavori	10
G) Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	10
H) Redazione, verifica e approvazione atti di collaudo	15
Totale	100

Le prestazioni elencate nella tabella precedente, con esclusione delle lett. F) e G), riguardano le attività tecnico-amministrative svolte dal R.U.P., eventualmente coadiuvato da altro personale tecnico dipendente dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento ed in particolare dal successivo art. 6. Resta inteso che, per ciascuna di tali prestazioni, la percentuale da riconoscere rispettivamente al R.U.P. e ad altro personale tecnico dipendente è il seguente:

- R.U.P.: Min 60%
- Altro personale tecnico dipendente: Max 40%

Le prestazioni della lettera F) e G):

- possono essere svolte da personale interno, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge;
- qualora svolte da personale esterno, appositamente incaricato e, pertanto, non svolte da personale interno, costituiscono economie.

2) Servizi/Forniture

Prestazione	%
A) Attività tecnico amministrative nella fase di programmazione	5
B) Attività tecnico amministrative nella fase di progettazione	15
C) Attività tecnico amministrative nella fase di affidamento del servizio/fornitura	30
D) Attività tecnico amministrative nella fase di esecuzione	25
E) Direzione di esecuzione	10
F) Verifica di conformità	15
Totale	100

Le prestazioni elencate nella tabella precedente, riguardano le attività tecnico-amministrative svolte dal R.U.P., eventualmente coadiuvato da altro personale tecnico dipendente dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e, in particolare, dal successivo art. 6, resta inteso che, per ciascuna di tali prestazioni, la percentuale da riconoscere rispettivamente al R.U.P. e ad altro personale tecnico dipendente è il seguente:

- R.U.P.: Min 60%
- Altro personale tecnico dipendente: Max 40%

Le prestazioni non svolte da personale interno, costituiscono economie.

Art. 6 - Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

I Responsabili delle aree coinvolte dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento, individuano, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.

L'individuazione è operata con atto formale contenente:

1. l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
2. l'importo presunto a base di gara;
3. il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
4. la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 7 - Tempistica di realizzazione e penalità

Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente, tra i quali le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi, per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

L'incentivo in parola, complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo; pertanto, in sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.

Art. 8 - Liquidazione

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:

1) Lavori/Opere

- a) per le fasi propedeutiche all'affidamento, lett. da A) a D), solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016);
- b) per la fase esecutiva, lett. da E) a H): solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione).

Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno, è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

2) Servizi/Forniture

- a) per le fasi propedeutiche all'affidamento, lett. da A) a C), solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016);

- b) per la fase esecutiva, lett. da D) a F):

- nel caso di forniture o servizi di durata pari ad un anno, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (verifica di conformità).
- nel caso di servizi di durata superiore ad un anno, la quota parte di incentivi spettanti, di cui alla lett. D) ed E), può essere liquidata alla scadenza dell'annualità, mentre la quota di cui alla lettera F), come al punto precedente.

Art. 9 - Particolari modalità di realizzazione delle opere

Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo, di cui all'art. 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dal 20 aprile 2016, nonché ai contratti di forniture e servizi affidati dopo il 19 aprile 2016.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10, dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.